

FOGLIO INFORMATIVO N° 23 del 12/7/2010

Certificati di Deposito

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni

Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare

Corso Vittorio Emanuele – 80059 Torre del Greco

Tel.: 081/3581 -111 PBX – Fax: 081/8491487

E-mail : info@bcp.it - Sito internet : www.bcp.it

n° 4708/40 di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca D'Italia

Codice ABI: 5142

Soggetta all'attività di vigilanza e controllo di Banca D'Italia

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Struttura e funzione economica

Si tratta di operazione mediante la quale la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle alla scadenza del termine fissato (*max 12 mes*). La somma depositata è vincolata per il periodo fissato ed indicato sui certificati ed attesta l'importo rimborsabile alla scadenza. Gli interessi vengono liquidati alla scadenza al netto delle ritenute e bolli. Non è ammessa l'estinzione anticipata. Non sono previsti versamenti successivi a quello iniziale né prelievi prima della scadenza.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- utilizzo fraudolento da parte di terzi del certificato di deposito al portatore, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di prelievo del saldo da persona che appare legittimo titolare del certificato, pertanto, va osservata la massima attenzione nella custodia;
- rischio di controparte: lo statuto del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi esclude dalla copertura i depositi al portatore.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Caratteristiche

o Al portatore

o Tasso fisso per l'intera durata come da tabella riportata

o Calcolo interessi eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile

o Liquidazione interessi alla scadenza

o Infruttiferi dopo la scadenza

Durata	Taglio minimo	Tasso Lordo %	Ritenuta %	Tasso Netto %	Rendimento effettivo netto annuo %
4 mesi	€ 15.000	1,125	27	0,82125	0,8235
6 mesi	€ 5.000	1,375	27	1,00375	1,00626
12 mesi	€ 5.000	1,125	27	0,82125	0,82125

Imposta di bollo secondo normativa pro-tempore vigente

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE

Di seguito sono riportate, in sintesi, le più significative clausole contrattuali recanti i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il Cliente. Resta fermo il diritto del Cliente di ottenere dalla Banca copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula. La consegna della copia non impegna alla stipula del contratto.

- Il certificato di deposito è rappresentativo di un deposito bancario vincolato.
- Il certificato di deposito viene emesso esclusivamente al portatore. Il presentatore è, quindi considerato dalla banca emittente come legittimo titolare del deposito ed esclusivo avente diritto alla restituzione della somma depositata ed alla corresponsione dei relativi interessi. Alla banca non incombe alcun obbligo di esperire indagini circa la legittimità del possesso. Tuttavia, se il certificato è di importo superiore al limite soglia pro-tempore vigente (attualmente pari o superiore ai 12.500 Euro) il suo trasferimento è subordinato al rispetto di quanto previsto al comma 1 art. 49 ex Dlgs 231/2007 ed alle afferenti circolari ministeriali attuative. In conformità all'art. 1997 cod. civ. il credito risultante dal certificato di deposito al portatore non può essere sottoposto a sequestro o pignoramento presso la banca emittente.
- La somma depositata è vincolata per il periodo fissato ed indicato sul certificato. Non sono ammessi versamenti successivi a quello iniziale effettuato alla data di emissione; sono altresì esclusi, prima della scadenza del vincolo, prelevamenti totali o parziali della somma depositata. Qualora il certificato venga costituito in pegno in favore della Banca, per prestiti dalla stessa concessi, la relativa garanzia non può essere escussa prima della scadenza del vincolo.
- Il versamento ed il rimborso sono effettuati in contanti. Il rimborso è effettuato presso la filiale emittente che provvede al ritiro del certificato per l'estinzione.
- La Banca si impegna a corrispondere al portatore, alla scadenza del vincolo, la somma indicata sul certificato e gli interessi maturati, al netto delle ritenute fiscali dovute. Le imposte e tasse presenti e future che per legge dovessero colpire il certificato e/o i relativi interessi sono a carico del portatore.
- Alla scadenza indicata sul certificato, il deposito cessa di produrre interessi, escludendosi la possibilità del rinnovo automatico.
- In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato si applicano le disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1951 N. 948.
- Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie
 1. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente – prima di adire l'Autorità Giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi 2 e 3.
 2. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche con lettera raccomandata A/R o per via telematica (Gruppo Banca di Credito Popolare – Gestione Reclami Corso Umberto I 80059 Torre del Greco (NA) con indirizzo di posta elettronica: reclami@bcp.it). La Banca deve rispondere entro 30 giorni. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere direttamente alla Banca.
 3. Il Cliente può altresì attivare – singolarmente o in forma congiunta con la Banca stessa – una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (www.conciliatorebancario.it), iscritto al n. 3 del registro, tenuto dal Ministero della Giustizia, ex articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
 4. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
- La legge applicabile al contratto è quella italiana. Foro competente sarà, a scelta della Banca, o quello della propria sede legale o quello nella cui giurisdizione si trova la Filiale presso cui è costituito il rapporto. Se il cliente riveste la qualità di consumatore ex-art. 33 del D.Lgs. 206/2005 il foro è quello previsto dall'applicazione dell'art. 18 del Codice di Procedura Civile.